



COMUNE DI NONE

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA CITTA' DA PARTE DEI GRANDI UTENTI DEL SOTTOSUOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 18.12.2008.

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione

Articolo 2 - Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

Articolo 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

Articolo 7 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 8 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città. - Responsabilità

Articolo 9 - Collaudi - Accettazione

CAPO 4 - TARIFFAZIONE

Articolo 10 - Suddivisione in zone e tipologie

Articolo 11 - Tariffazione

Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione

Articolo 13 - Azione di verifica

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 14 - Sanzioni e Penali

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Norme particolari per le manomissioni e il ripristino

Articolo 16 - Applicazione e regine transitorio

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi sui sedimi delle vie, strade, piazze e marciapiedi della Città.

Articolo 2 - Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione

a) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze) dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento del canone di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino. La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

b) Entro il mese di febbraio di ogni anno gli utenti dovranno consegnare alla Città i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dagli Uffici Tecnici Comunali per la relativa approvazione da parte della Giunta Comunale. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali. Oltre al programma annuale di manomissione i contenuti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi trimestrali con la puntuale indicazione delle

tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti. Successivamente ogni intervento del programma dovrà essere portato all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che determinerà tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario oltre ad indicare in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.

Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.

Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati e per i quali la Città aveva a suo tempo comunicato ai Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo degli impianti obsoleti, l'autorizzazione di scavo potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.

c) Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale una comunicazione in adeguato numero di copie (bolla), completa di tutti i dati richiesti. In particolare dovrà essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale.

Per i guasti la comunicazione potrà avvenire dopo l'intervento; si dovrà comunque informare, appena possibile, il Comune. Se ritenuto necessario, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione. Ciascuna bolla dovrà essere corredata di una "corografia" formato A4 in scala opportuna con evidenziato in colore il tracciato e/o le buche oggetto dell'intervento.

d) Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del Sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere indicato sulla bolla.

e) Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

f) Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

g) Poiché le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado a seguito di tagli provocati dalle manomissioni, verrà applicato un compenso da corrispondere alla Città con le tariffe e le modalità previste al successivo capo 4.

h) Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di

cui

trattasi.

Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

- a) I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con il Comune ed indicate sulla bolla di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare il CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione. Con la bolla di manomissione il concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile.
- b) Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i. riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione.
- Ciascuna Società/Ente in quanto committente dei lavori dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. 494/1996 e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
- c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori.
- d) Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.
- e) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione di cui all'articolo 2c.
- Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le sanzioni previste al successivo articolo 14.
- f) L'occupazione del sottosuolo sarà consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio" approvato con D.C.C. N. 21 del 12.05.2006, secondo

le tariffe adottate con deliberazione della Giunta Comunale N. 135 del 12.12.2001.

g) Le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici del Comune e di norma ogni bolla non potrà superare 500 mq. o lunghezza di 300 metri. In casi particolari la lunghezza non sarà superiore ad un isolato.

h) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire nel modo più sollecito. A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo articolo 14.

i) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

l) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.

Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi. In entrambi i casi sarà data comunicazione preventiva alle OO.SS. provinciali di categoria.

Articolo 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;

b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;

c) nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica. Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano

trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Municipale di zona od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione. In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione. Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dal Comune che provvederà ad addebitare il relativo costo;

d) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovrà essere posta particolare attenzione a non danneggiare la struttura radicale degli alberi, al fine di preservarne la stabilità ed il ciclo vegetativo.

e) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del Suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dal Comune situazioni particolari in deroga (scavo no - dig);

f) la quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune.

g) il Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie no dig: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);

h) salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto. In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

1. La colmataura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dal Comune, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati dal Comune. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica. E in facoltà della Città richiedere e/o del Concessionario proporre, al fine di accelerare il

ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune medesimo. Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.). Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante. Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dal Comune prima dell'esecuzione dei lavori. Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori;

b) per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmataura degli scavi venga completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5. Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 6;

c) nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali;

d) qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto l'Ufficio Tecnico Comunale; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso dalla Città ed eseguire i lavori a regola d'arte. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile. Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.

Articolo 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

1. I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in

possesto dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi.

2. Le seguenti prescrizioni, oltre ad eventuali particolari indicazioni riportate sulla bolla di manomissione dai tecnici preposti, dovranno essere integralmente rispettate.

a) le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in quattro gruppi:

- pavimentazioni stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti, lastre);
- pavimentazioni stradali bituminose;
- pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti);
- pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo;

b) le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto; per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

$$LR = (PS + LS) \times 1,20$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.

L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie) salvo diversa prescrizione non consente una riduzione della dimensione del ripristino;

c) il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguita secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:

1) qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnica che geometrica, deve essere indicata sulla bolla che autorizza la manomissione e concordata preventivamente con la Città;

2) nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso dovrà essere integralmente ricostituito. Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore sarà dedotto da P.S. (profondità media dello scavo);

3) nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 250 mq. il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;

4) nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa;

5) ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti; strato di base, binder, tappeto di usura.

6) qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;

7) nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello

strato di fondazione potrà essere richiesto dai tecnici della Città alle Società l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili; d) il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dalla Città che addebiterà il relativo costo; per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo. Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri. La misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc.. Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a ml.1,80 dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso;

Articolo 7 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

1. I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Città, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
2. Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" approvate dal Consiglio Comunale in data 16 maggio 1973 e rese esecutive per decorrenza termini il 27 luglio 1973.
3. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente articolo 6.
4. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).
5. Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc..

6. La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.

7. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte della Città.

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 8 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città. - Responsabilità

1. L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, la Società/Ente che ha effettuato l'intervento.

2. Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna al Comune a cadenza bimensile dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 9.

3. Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.

4. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.

5. Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 494/1996) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.

6. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Articolo 9 - Collaudi - Accettazione

1. I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collaudato dovrà essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi alla Città.

2. La certificazione potrà comprendere più località (bolle) della stessa zona urbana della Città (secondo la suddivisione prevista nelle manutenzioni del Suolo Pubblico in vigore).

3. La Città prima di prendere in carico i sedimenti potrà comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuno.

4. I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi due dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporterà una penale di € 50,0 (cinquanta) giornaliera.

CAPO 4 - TARIFFAZIONE

Articolo 10 - Suddivisione in zone e tipologie

1. La Città a compenso del degrado e disagio generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimenti oggetto di lavori di ripristino, applicherà una tariffa in base alla zona e al tipo di pavimentazione.

2. Il Comune viene suddiviso in due zone:
A – Corrispondente alla delimitazione del Centro Abitato;

B-Corrispondente alle Frazioni

3. Le pavimentazioni si classificano in 5 tipologie:

1 - Pavimentazione stradale bituminosa

2 - Pavimentazione stradale in masselli di pietra;

3 - Pavimentazione stradale in cubetti di pietra;

4-Pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose

5-Pavimentazione di marciapiedi in pietra;

6 - Altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.)

Articolo 11 - Tariffazione*

1. In base alla suddivisione in zone e tipologia viene assegnata la seguente tariffazione da applicare alle zone tipo A.

Pavimentazione	tipo1		Euro/mq.	€	15
Pavimentazione	tipo	2	Euro/mq.	€	45
Pavimentazione	tipo	3	Euro/mq.	€	40
Pavimentazione	tipo	4	Euro/mq.	€	12
Pavimentazione	tipo	5	Euro/mq.	€	40
Pavimentazione	tipo	6	Euro/mq.	€	10

Per le zone di tipo B si applicherà una riduzione del 10%.

Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione

1. Al fine della contabilizzazione, che sarà effettuata con la tariffa di cui all'articolo 11 bolla per bolla, la misura della superficie del ripristino verrà misurato dai tecnici del Comune in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.
2. Sarà in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale ed il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria Comunale.
3. Con il deconto saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 14.

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 13 - Azione di verifica

1. La Città attraverso personale all'uopo incaricati verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte della Città. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, la Città potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

Articolo 14 - Sanzioni e Penali

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 3 punto a), relativamente all'affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese diverse da quelle segnalate darà luogo ad una penalità di € 1.500,00 ed alla sospensione immediata dei lavori. La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all'articolo 3 lettera a), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi i quali la concessione s'intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.
3. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità variabile da 516 € a 2500 € in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale.
4. La penalità sarà addebitata al concessionario con il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.
La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti comporterà l'applicazione di una

penalità pari al 5% dell'importo del deconto tariffario della bolla di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di € 516 giornaliera.

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Norme particolari per le manomissioni e il ripristino

1. Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.
2. Il ripristino del Suolo Pubblico manomesso verrà eseguito direttamente dalla Città con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente, ove questo ne faccia esplicita richiesta al Comune.
3. La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del Suolo Pubblico.
4. Oltre all'importo del ripristino come sopra ottenuto verranno applicate le tariffe di cui al Capo 4.
5. L'importo complessivo dei lavori e della tariffazione sarà direttamente liquidato al Comune dal richiedente tramite bollettino di c/c postale.

Articolo 16 - Applicazione e regine transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo dalla data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare e nei casi in cui la bolla non sia stata ancora consegnata agli uffici preposti.